

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (di seguito denominata "AIPDA") con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 349, C.F. 97476980582, nella persona del Presidente Prof. Aldo Sandulli,

E

la Società Italiana di Statistica (di seguito denominata "SIS"), con sede legale in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 30, C.F. 02593810589, nella persona del Presidente Prof. Marcello Chiodi;

di seguito congiuntamente indicate come "Parti".

PREMESSO CHE:

- l'AIPDA è una organizzazione senza fini di lucro costituita nel 1999 che ha lo scopo di promuovere "lo studio e l'insegnamento del Diritto Amministrativo e [di favorire] lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul Diritto Amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove la circolazione degli scritti di Soci e non Soci, organizza iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde i risultati delle proprie attività".
- la SIS è una organizzazione senza fini di lucro con uno statuto approvato dall'assemblea dei soci nel 2019 che ha lo scopo "di promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro applicazioni. A tal fine indice riunioni e cura pubblicazioni scientifiche, collabora con altre organizzazioni ai fini del progresso delle scienze statistiche, promuove rapporti con altre Società e Comunità scientifiche, può istituire borse di studio, bandire concorsi ed attuare ogni iniziativa idonea al raggiungimento del suo scopo".
- l'AIPDA e la SIS sono consapevoli, ciascuno dalla sua prospettiva accademica, che la "questione amministrativa" sia oggi anche una questione di competenze statistiche disponibili per l'azione di governo.
- l'AIPDA e la SIS, riconoscendo il legame tra la (conoscenza) statistica e la costruzione dello Stato e dell'amministrazione, hanno convenuto sul fatto che occorra promuovere il colloquio interdisciplinare tra amministratori e statistici e sollecitare il dialogo istituzionale tra accademici (di ogni estrazione disciplinare rilevante per l'azione di governo) e decisori pubblici nei diversi ambiti delle politiche pubbliche;
- l'AIPDA e la SIS ritengono fondamentale instaurare rapporti di collaborazione nell'ambito delle tematiche di comune interesse che pertengono al governo della cosa pubblica, dal punto di vista del diritto che conforma l'azione dei pubblici poteri e da quello dei numeri che descrivono questa azione o che questa azione supportano o che questa azione muovono;
- pertanto, una cooperazione tra AIPDA e SIS potrebbe risultare particolarmente produttiva per il raggiungimento delle finalità perseguite dalle Parti;

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

ART. 1 - OGGETTO

1. L'AIPDA e la SIS si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di studio, ricerca e divulgazione sui temi di comune interesse, in particolare con la prospettiva dell'effettività nei diversi ambiti delle politiche pubbliche e della regolazione (sanità, istruzione, edilizia, trasporti, ambiente, beni culturali, difesa, giustizia, ecc.)

ART. 2 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti potranno individuare attività comuni volte a:

- avviare uno o più programmi di ricerca;
- organizzare eventi e workshop sulle materie di comune interesse per la divulgazione dei risultati della comunità scientifica sulle materie di pertinenza di AIPDA e SIS;
- realizzare di comune accordo la pubblicazione di dossier o documenti sulle materie di pertinenza di AIPDA e SIS.

ART. 3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo, le Parti si impegnano a effettuare, quando necessari, preliminari incontri nel cui ambito saranno definiti, nello specifico, gli sviluppi dei singoli progetti afferenti alle attività rientranti nell'alveo dell'art. 2.
2. Per la gestione e l'attuazione del presente Protocollo, è designato, dal Comitato direttivo in carica delle rispettive Associazioni, un Comitato di gestione composto da un massimo di tre rappresentanti per ciascuna Parte, scelti tra i Soci delle rispettive Associazioni. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del Comitato indicano il coordinatore individuandolo tra i componenti, in applicazione del principio di rotazione.

ART. 5 - ONERI FINANZIARI

1. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione all'esecuzione ed eventuali recesso o risoluzione del presente Protocollo.

ART. 6 - DURATA

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti e accettazione dell'altra.

ART. 7 - RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente Protocollo con un preavviso di almeno due mesi, notificato all'altra Parte mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8 - BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente Atto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo o dall'applicazione degli Accordi di attuazione.
2. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

Roma, 24 febbraio 2026



Per AIPDA, Prof. Aldo Sandulli
Per SIS, Prof. Marcello Chiodi